

art. 47 - Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega

Art. 47 - Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega - codice deontologico forense

1. L'avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull'attività svolta e da svolgere.
2. L'elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da questi essere consentita.
3. L'avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.
4. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

PRECEDENTE FORMULAZIONE

art.31.Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.

L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.

- * I. - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.
- * II. - È fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.
- * III. - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.

la giurisprudenza |green

art. 47 - Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega

Documenti collegati:

[Rapporti con i colleghi –Omesse informazioni al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 1998, n. 238](#)

Rapporti con i colleghi –Omesse informazioni al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 1998, n. 238
Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al collega corrispondente – Omesso svolgimento del mandato – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico

fine
